



PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA

Deliberazione n. 32 del 25 settembre 2017

Addì 25 settembre 2017 alle ore 16.00 a Lodè presso la sede del Comune, si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

Approvazione stesura definitiva accordo Parco – Fo.Re.S.T.A.S.

Sono presenti:

Graziano SPANU: Sindaco del Comune di Lodè – Presidente del Parco;

Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada;

Giuseppe CICCOLINI: Sindaco del Comune di Bitti;

Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè

Marianna MOSSA: Regione Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Parchi regionali

Sono assenti:

Gavino PALMAS: Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro;

Francesco Murgia: Provincia di Nuoro- Vicepresidente

Sono presenti, senza diritto di voto, la Segretaria del Parco, Dott.ssa Graziella Deledda e il Direttore del Parco, arch. Paolo Maylander;

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- La L.R. 21/2014 del 24 ottobre 2014 istitutiva del Parco naturale regionale di Tepilora prevede all' art 9 comma 4 che Il personale dell'Ente foreste della Sardegna, che opera nel territorio del parco, svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.
- Che con L.R. n. 8 del 2016 al comma 6 dell' art 35 stabilisce il subentro dell'Agenzia FoReS.T.A.S. ad Ente Foreste nella titolarità dei rapporti giuridici
- L'Assemblea del Parco ha deliberato di approvare la proposta di Accordo con deliberazione 7/2017 trasmettendola a FoReSTASper le valutazioni di competenza

VISTO il testo restituito da FoReSTAS che non apporta modifiche di particolare rilievo

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese

DELIBERA

Di APPROVARE la stesura definitiva dell'accordo Parco- FoReSTAS unito alla presente deliberazione (All.1)

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

Il Presidente

Dr. Graziano Spanu

il Direttore

Arch. Paolo Maylander

La Segretaria del Parco

Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)

La segretaria del Parco
Dott.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -----

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

La segretaria del Parco
Dott.ssa Graziella Deledda

Allegato 1 alla Deliberazione dell'Assemblea del Parco di Tepilora n. 32_2017

Accordo ai sensi della L.241/ 1990 art. 15, tra Parco Naturale Regionale di Tepilora e Agenzia regionale FoReSTAS per la gestione comune e per la di manutenzione delle infrastrutture e dei beni nel territorio del Parco.

Il Parco Naturale Regionale Tepilora (Codice fiscale n°01465970919) di seguito denominato Parco, con sede in Bitti via Deffenu 130 rappresentato dal Dr Graziano Spanu, nato a Lodè il 13/10/1945, in qualità di Presidente e rappresentante legale del Parco, il quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, domiciliato per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

E

L'Agenzia FoReSTAS, di seguito denominata Agenzia con sede legale in Viale Merello n°86 (codice fiscale e partita iva n° 03669190922) rappresentato dal Dr. Giuseppe Pulina, nato a Sassari il 27/05/1956 quale interviene agisce e stipula, in qualità di Amministratore unico in nome, per conto e nell'interesse dell'agenzia stessa, domiciliata per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

PREMESSO

- Che diverse aree gestite a vario titolo dall'Agenzia, subentrata all'Ente Foreste della Sardegna con LR.n. 8 del 2016, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna sono comprese nel perimetro del Parco, che l'Agenzia è membro dell'Assemblea del Parco naturale regionale di Tepilora e che le finalità di Parco ed Agenzia sono in larga misura corrispondenti;
- che all'interno del perimetro del Parco, ed in particolare delle aree gestite dall'Agenzia è presente una fitta rete di piste forestali e sentieri la cui opportuna sistemazione e segnalazione è ritenuta fondamentale per la promozione turistica del territorio del Parco.
- che all'interno delle foreste demaniali gestite dall'Agenzia sono presenti strutture di proprietà regionale che, opportunamente sistemate ed allestite, possono essere proficuamente utilizzate per le finalità didattiche, divulgative o di promozione delle attività turistico ambientali condivise da Parco ed Agenzia.
- Che con deliberazione n_6_del 13 febbraio 2017 l'Assemblea del Parco ha stabilito di procedere alla richiesta di beni demaniali funzionali alle finalità del Parco ai sensi degli artt. 16 e 18 della L.R. 8/2016 della cui gestione si farà carico con modalità che verranno concordate con l'agenzia FoReSTAS;
- che l'Agenzia ha dichiarato non funzionali alle proprie attività istituzionali ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. a) alcuni fabbricati presenti nel perimetro del Parco;
- che il Parco è subentrato al Comune di Bitti nell'Accordo di programma siglato in data 18 settembre 2010 tra i comuni dell'istituendo parco e la Regione Autonoma della Sardegna, che prevede la realizzazione sia di azioni immateriali sia di interventi infrastrutturali;
- che con Deliberazione n. 2_2017 dell'Assemblea del parco Naturale Regionale di Tepilora in data 13 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione comprensivo di interventi

di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei beni presenti nel territorio del Parco nonchè di spese collegate al citato Accordo di Programma;

- che in stessa data l'Assemblea ha scelto di effettuare gli interventi previsti dall'accordo di programma con l'ausilio dell'Agenzia FoReSTAS, facendo carico al Parco degli oneri relativi ai costi dei materiali e delle prestazioni di soggetti terzi.
- che l'Agenzia ha manifestato la propria disponibilità a fornire tale collaborazione facendosi carico della mano d'opera necessaria con personale proprio;

VISTE:

1) la L.R. 21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora, che all'art. 1 comma 3

indica tra i propri obiettivi:

- Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e **la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.**
1. ed ai cc. 5 e 6 tra le proprie finalità:
- c) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità della presente legge, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:
 - o 5) **allestimento di infrastrutture** ed incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
 - 8) **promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi** collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
 - d) tutelare, **recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico** diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.
6. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

2) La Legge Forestale della Sardegna L.R. n 8/2016 che all'art. 35 istituisce l'Agenzia FoReSTAS e all'art 37 definisce le funzioni dell'Agenzia tra le quali al comma 1 lett c):

c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare:

3) svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali e i parchi, **anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali;**

4) realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;

al comma 2: L'Agenzia può sottoscrivere convenzioni con gli enti locali per l'utilizzo del proprio

personale finalizzato alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale.

La stessa legge, **all'art. 18, commi 2 e 4** prevede che, dopo l'emanazione di un'apposita delibera di Giunta regionale, i beni gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, possano essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori.

Visto inoltre il parere n. 1178 del 22.4.2015 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato che ha ritenuto che in linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale, purché il trasferimento di *risorse resti "entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo a copertura delle spese vive sostenute"*.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. Il Parco e l'Agenzia concordano di collaborare all'attività di gestione delle strutture e della viabilità demaniali presenti nel Parco e funzionali al raggiungimento delle finalità di fruizione e tutela dell'ambiente, comuni alle leggi istitutive del Parco Regionale Tepilora e dell'Agenzia FoReSTAS, con le modalità di seguito riportate;
2. le infrastrutture ed i fabbricati gestiti con il presente Accordo di programma, saranno individuate, di concerto con l'Agenzia FoReSTAS, in specifici addendum attuativi al presente accordo generale;
3. L'elenco dei beni immobili di cui al comma precedente, verrà comunicato ai sensi dell'art. 18 della L.R. n 8/2016 all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze Urbanistica Servizio Centrale Demanio e Patrimonio per quanto di competenza; (testo aggiunto)
4. L'Agenzia FoReSTAS fornirà supporto materiale e maestranze per la realizzazione degli interventi individuati nelle strutture ed infrastrutture esistenti e concorderà con il Parco le modalità di utilizzo delle stesse, Il Parco gestirà l'utilizzo delle strutture necessarie per il raggiungimento delle sue finalità istitutive sostenendo le spese di gestione delle stesse;

Art.3

Competenze e impegni reciproci

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora con il presente accordo si impegna a cofinanziare gli interventi necessari alla manutenzione dei fabbricati e delle infrastrutture individuate negli addendum attuativi:

- effettuare, anche in collaborazione dei tecnici dell'Agenzia, le verifiche dello stato dei luoghi;
- verificare ed approvare la progettazione degli interventi, compreso il rilascio del parere autorizzativo di competenza;

- effettuare verifiche discrezionali durante l'esecuzione delle opere e collaudi congiunti immediatamente dopo il completamento delle opere previa comunicazione all'Agenzia del funzionario incaricato.
- Cofinanziare provvedendo direttamente all'acquisto di materiali e/o prestazioni di soggetti terzi a cui l'Agenzia riterrà indispensabile affidare lavorazioni specialistiche o parti di esse non realizzabili con personale proprio o corrispondere all'Agenzia il rimborso dei costi sostenuti.
- utilizzare, fabbricati ed aree demaniali in carico a FoReSTAS ai sensi della L.R. 8/2016 art. 16 e 18, per le finalità ivi previste partecipando alle spese necessarie per la loro fruizione nelle modalità che saranno previste dagli specifici addendum concordati con l'Agenzia Forestas
- organizzare un apposito sistema di accredito per i visitatori e per i gestori di attività turistiche che operano nel parco nell'ambito delle finalità istitutive del Parco;
- concordare con l'Agenzia gli eventi sportivi o le manifestazioni da tenersi nel Parco;
- assumersi la responsabilità civile e penale sull'utilizzo delle infrastrutture utilizzate da parte dei soggetti accreditati con particolare riferimento al transito veicolare sulle piste forestali ricadenti all'interno del perimetro demaniale e concordare con apposito regolamento congiunto i requisiti di percorribilità e accesso alle aree e viabilità demaniale compreso l'orario di apertura e chiusura dei perimetri stessi;
- assumersi ogni eventuale onere tributario, inclusi gli eventuali obblighi dichiarativi, derivante dall'utilizzo del patrimonio immobiliare richiesto in uso e/o a qualsiasi titolo concesso a terzi.
- Il parco designerà fra i propri dipendenti un responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che sarà referente per i rapporti fra i tecnici incaricati dall'Agenzia FoReSTAS ed il Parco.

L'Agenzia FoReSTAS si impegna a

- 1) provvedere alla redazione materiale dei progetti esecutivi, nel limite delle competenze professionali dei dipendenti incaricati, comprensivi di crono programma dei lavori e delle forniture, degli interventi di completamento e manutenzione scorporando la parte relativa a materiali e prestazioni specialistiche, a carico del Parco, da quella relativa alla mano d'opera, a carico dell'Agenzia;
- 2) Provvedere alla contabilità dei lavori ed alla rendicontazione delle spese a carico del Parco supportate da documentazione di spesa originale;
- 3) Provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e ss. mm.e ii sollevando il Parco da ogni responsabilità in merito essendo l'Agenzia committente e gestore dei lavori e delle opere ed il Parco mero cofinanziatore;
- 4) Gestire e realizzare gli interventi con proprio personale e mezzi nonché provvedere al trasporto e stoccaggio del materiale nei propri cantieri forestali salvo che nel caso di prestazioni specialistiche non realizzabili con il personale ed i mezzi dell'Agenzia;

5) Consentire l'accesso ai visitatori ed agli operatori turistici e/o sportivi accreditati dal Parco o che operano nell'ambito di iniziative ed eventi organizzati dal Parco alle condizioni del precedente comma 8;

Art.4

Tempistica e priorità degli interventi

I due Enti dispongono di concordare, tra la Direzione del Parco e quella dell'Agenzia Forestas il cronoprogramma degli interventi finanziati dal Parco con fondi ordinari o straordinari di bilancio su un arco temporale di trentasei mesi, con revisione periodica, di norma annuale; il cronoprogramma terrà comunque conto dei numerosi altri obblighi a cui l'Agenzia deve istituzionalmente assolvere, con particolare riferimento all'attività antincendio che impegna per lungo periodo la quasi totalità della forza lavoro ed i mezzi operativi all'interno dei perimetri forestali gestiti.

La priorità degli interventi verrà concordata tra Direzione del Parco e dell'Agenzia nei citati addendum annuali, individuando quelli più urgenti e/o di pronta cantierabilità e, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria della viabilità, definendo il cronoprogramma sulla base delle esigenze prioritarie che verranno ugualmente concordate.

Art.5

Oneri economici

Per l'attuazione delle attività indicate all'art. 2 del presente accordo, il Parco si impegna a corrispondere all'Agenzia il rimborso degli eventuali oneri sostenuti fino alla concorrenza di quanto previsto nel bilancio in essere e riportato negli addendum annuali secondo le modalità di seguito indicate:

Rimborso delle somme rendicontate per tranches di € 10.000,00 di spesa .

L'IVA sarà rimborsabile solo se non recuperabile dall'Agenzia FoReSTAS

Saranno a carico del Parco Regionale Tepilora le spese in carta legale, tutte le imposte e tasse, le spese di copia relative alla stipula del presente accordo, nonché quelle relative alla registrazione fiscale della medesima, ove dovuta.

Art.6

Responsabilità

Il Parco Regionale Tepilora è esonerato da ogni e qualunque responsabilità conseguente a rapporti intrattenuti dall'Agenzia Forestas per danni al proprio personale e a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

L'Agenzia non è responsabile per errori derivanti da eventuali imprecisioni nelle indicazioni fornite o per comportamenti non autorizzati da parte di utenti accreditati dal Parco ad accedere ad aree e fabbricati.

Per il Parco Regionale Tepilora
Il Presidente

Per L'Agenzia Forestas
L'Amministratore Unico